

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI (Aggiornamento Aprile 2022 – Delibera CM 17-03-2022)

ORDINANZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE DEL 25-03-2021 n. 757 e SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 15 APRILE 2021.

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 2 AL 4 OTTOBRE 2020 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI ANDALO, DI ARCO, DI BLEGGIO SUPERIORE, DI BOCENAGO, DI BORGO LARES, DI BRESIMO, DI CADERZONE TERME, DI CALDES, DI CARISOLO, DI CAVEDINE, DI CAVIZZANA, DI CIS, DI COMANO TERME, DI COMMEZZADURA, DI CROVIANA, DI DIMARO FOLGARIDA, DI DRENA, DI DRO, DI FIAVÈ, DI GIUSTINO, DI LEDRO, DI LIVO, DI MADRUZZO, DI MALÈ, DI MASSIMENO, DI MEZZANA, DI MOLVENO, DI NAGO-TORBOLE, DI OSSANA, DI PEIO, DI PELLIZZANO, DI PELUGO, DI PINZOLO, DI STREMBO, DI RABBI, DI RUMO, DI TENNO, DI TERZOLAS, DI TIONE DI TRENTO, DI TRE VILLE, DI VALLELAGHI E DI VERMIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, NONCHE' NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PORTE DI RENDENA, DI RIVA DEL GARDA, DI SAN LORENZO DORSINO, DI SELLA GIUDICARIE, DI SPIAZZO E DI STENICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO¹.

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

E' stata adottata l'**Ordinanza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di protezione civile del 25 marzo 2021, n. 757 recante** *"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiaavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Valledlaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento"* (qui di seguito la "Ordinanza").

Successivamente, con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2021**, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021 sono stati estesi *al territorio dei comuni di **Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazso e di Stenico, della Provincia autonoma di Trento**, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020"*.

Di conseguenza la previsione di cui all' art. 8 dell'Ordinanza dovrà considerarsi applicabile anche a tali comuni.

L'**Ordinanza all'art. 8** dispone quanto segue:

- a) in ragione del grave disagio socio economico derivante eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di

¹ Comuni introdotti a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15-4-21.

Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fivè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Valledaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile - **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici**, previa autocertificazione del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità** dell'immobile e comunque **non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 26-02-2023** – termine prorogato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 17-3-2022 ²)

- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ossia entro il **25-04-2021** le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, **della possibilità di chiedere la sospensione delle rate**, indicando:
- tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione.
- c) la sospensione fino al **26 febbraio 2022**, senza oneri aggiuntivi per i Titolari, delle rate in scadenza entro la predetta data, qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano le indicazioni di cui al precedente punto b).

² Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio della provincia autonoma di Trento" è stato prorogato di ulteriori 12 mesi e quindi fino al 26 febbraio 2023 lo stato di emergenza originariamente disposto, sino al 26-02-2022, dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 26 febbraio 2023 (termine prorogato dalla Delibera CM 17-03-2022)** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata
ovvero
- 2) della sola quota capitale

dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1), gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dai Titolari in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca S.p.A. all'indirizzo PEC: chieflending@pec.iccreabanca.it** (riportare nell'oggetto della mail: "Eventi meteorologici Provincia Autonoma di Trento – Ord.n.757/2021"), **con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 25 maggio 2021 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2008.